

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 40.

Contributi per la pulitura e lo sfalcio dei prati nei territori montani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove il miglioramento dell'aspetto paesaggistico e dell'assetto del territorio contribuendo ad assicurare il corretto mantenimento dei prati nei territori montani.

Art. 2

Metodologia degli interventi

1. La Regione concede contributi in conto capitale alle Comunità montane e loro consorzi al fine di assicurare, anche attraverso convenzioni con cooperative, comunioni familiari e altre forme associative, le operazioni di pulizia e sfalcio dei prati abbandonati o incolti nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.

2. I contributi sono concessi per l'acquisto di mezzi meccanici idonei agli scopi di cui al comma 1, nonché per le spese di gestione relative, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3

Modalità

1. Al fine dell'ottenimento dei contributi previsti all'articolo 2, le Comunità montane e loro consorzi formulano specifici programmi nell'ambito dei programmi annuali di opere e interventi di cui all'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all'articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. Il contributi sono erogati dalla Giunta regionale previa istruttoria dei servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in L. 300.000.000, si provvede mediante prelievo di pari importo dal cap. 80210 «Fondo globale spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1987 è iscritto il capitolo 13151 denominato «Contributi per la pulitura e lo sfalcio dei prati nei comuni classificati montani» con lo stanziamento di lire 300.000.000.

3. Per gli esercizi successivi al 1987 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 1987

Bernini